

Verbale di Accordo
Art. 8 comma 11 DL 22 marzo 2021, n. 41 convertito con l. 21 maggio 2021, n. 69

Il giorno 20 settembre 2021 presso gli uffici della Aon S.p.A. siti in Milano – Via Ernesto Calindri 6 - si sono incontrati:

- la Società **Aon S.p.A.**, di seguito anche “l’Azienda”, nella persona di Donato Parma
- e
- la **FISAC CGIL** e per delega **FILCAMS CGIL**, di seguito anche “le Organizzazioni Sindacali”, nella persona di Ilaria Bertini

Premesso che:

- come è ormai noto, la grave emergenza sanitaria da Covid-19 ha colpito tutto il territorio nazionale provocando pesanti ripercussioni sul piano sia economico che occupazionale;
- a tale situazione, si aggiunge un’evoluzione tecnologica sempre più preponderante all’interno dei processi che presuppone un costante aggiornamento delle competenze dei lavoratori sia in termini di professionalità che di attitudine degli stessi all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali;
- tale aggiornamento delle competenze si profila in percorsi di formazione, da un lato, e nella proposta di un ricambio generazionale, dall’altro;
- l’art. 8 comma 11 DL 22 marzo 2021, n. 41 convertito con l. 21 maggio 2021, n. 69, ferme restando le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e 10 in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, prevede comunque la possibilità di sottoscrivere un accordo collettivo aziendale, sottoscritto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscano al predetto accordo, con il riconoscimento, in tal caso, del trattamento di cui all’art. 1 del D.LGS. 4 marzo 2015 n. 22 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – Naspi);
- nell’ottica di favorire il ricambio generazionale di cui sopra, nel corso dell’anno 2022 si procederà ad effettuare un numero di assunzioni almeno pari al numero di uscite attinenti al presente accordo collettivo aziendale;
- quanto sopra è stato illustrato alle Organizzazioni Sindacali e discusso nel corso dell’incontro odierno, con riguardo alla attivazione di un piano di incentivazione all’esodo su base volontaria;
- le Organizzazioni Sindacali hanno espresso condivisione rispetto a quanto sopra e al termine del predetto confronto le Parti hanno stabilito di sottoscrivere il presente accordo collettivo aziendale ai sensi dell’art. 8 comma 11 DL 22 marzo 2021, n. 41 convertito con l. 21 maggio 2021, n. 69.

Le Parti convengono, stipulano e sottoscrivono quanto segue:

1. le premesse fanno parte integrante del presente accordo e criterio per l'interpretazione dello stesso;
2. le Parti convengono per un piano di incentivazione alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di seguito denominato "Piano", fino ad un massimo di n. 33 lavoratori inquadrati nelle categorie di Impiegati e Quadri che manifesteranno esplicitamente la propria volontà di aderire al Piano resolvendo consensualmente il rapporto di lavoro in essere con l'Azienda;
3. al Piano potranno aderire volontariamente i lavoratori che maturino i requisiti pensionistici entro 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (definita dalla risoluzione consensuale di cui al successivo punto n. 11), rilevati da apposita documentazione INPS (anche per il tramite di un Patronato);
4. l'adesione dei lavoratori interessati al Piano deve essere formalizzata per iscritto entro il 30 settembre 2021 utilizzando il modello di cui all'Allegato A al presente accordo, da inviarsi all'ufficio risorse umane dell'Azienda. Contestualmente, dovrà essere fornita la documentazione INPS dalla quale si possa rilevare la data di maturazione dei requisiti pensionistici (anche per il tramite di un Patronato). Tale adesione potrà in ogni caso essere revocata da parte del lavoratore in caso di mancato raggiungimento dell'accordo tra le Parti di cui all'art. 11;
5. la risoluzione del rapporto di lavoro dovrà avvenire entro il 29 ottobre 2021, ovvero entro il successivo termine di efficacia del precitato l'art. 8 comma 11 DL 22 marzo 2021, n. 41 convertito con l. 21 maggio 2021, n. 69 eventualmente prorogato da disposizioni di legge sopravvenute;
6. laddove le domande di adesione dovessero superare il numero massimo di risorse come sopra previsto al paragrafo n. 2, il diritto di precedenza verrà regolato sulla base della data di presentazione dell'adesione di cui al punto n. 4;
7. l'Azienda si riserva comunque la facoltà di valutare ed eventualmente non accogliere l'adesione alla risoluzione consensuale manifestata da lavoratori il cui profilo professionale sia ritenuto strategico per la propria organizzazione;
8. l'Azienda si riserva comunque la facoltà di valutare ed eventualmente accogliere l'adesione alla risoluzione consensuale manifestata da lavoratori non in possesso dei requisiti di cui al punto n. 3, fermo restando il numero massimo di lavoratori di cui al punto n. 2;
9. la somma incentivante per la risoluzione del rapporto di lavoro riconosciuta al lavoratore aderente al Piano avrà un valore pari ad una annualità di retribuzione lorda; l'importo verrà quindi quantificato per ogni singolo lavoratore in sede di accordo risolutivo individuale, di cui all'articolo 11; l'incentivo non sarà soggetto a contribuzione sociale ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, e sarà assoggettato a Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinata con i criteri di cui agli artt. 17 e 19 TUIR e calcolata alla data di cessazione;
10. l'incentivo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro verrà erogato in un'unica soluzione in aggiunta al TFR maturato e agli emolumenti dovuti per il rapporto di lavoro intercorso fino al momento della cessazione contestualmente alla retribuzione riferita all'ultima mensilità e comunque non oltre il 30 del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro di cui al punto n. 5, subordinatamente all'esperimento di tutti i connessi adempimenti di legge da parte del lavoratore, inclusa la consegna della documentazione comprovante l'avvenuta conferma della risoluzione consensuale del rapporto ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 e l'assenza

di revoca della predetta risoluzione consensuale ai sensi di tale norma, da effettuarsi all'ufficio risorse umane dell'Azienda;

11. la risoluzione consensuale tra l'Azienda e il lavoratore, con rinuncia reciproca al preavviso, verrà ratificata entro il termine di cui al punto n. 5 nelle forme di cui agli artt. 411 cpc e 2113 cc contestualmente alla reciproca rinuncia da parte del lavoratore e dell'Azienda a far valere qualsivoglia domanda, diritto e/o azione in ordine alla risoluzione del rapporto di lavoro e/o derivanti dall'esecuzione dello stesso, anche di carattere risarcitorio per eventuali danni patrimoniali ed extrapatrimoniali, con riconoscimento da parte dell'Azienda, a fronte di dette rinunce dell'importo pari a Euro 500,00 lordi ulteriore alla somma incentivante di cui al punto n. 9. Tale rinuncia deve intendersi salvo verifica contabile delle competenze dovute al lavoratore ed il loro puntuale pagamento;
12. nell'ipotesi di sopravvenuti interventi legislativi di modifica delle condizioni di accesso alla procedura di incentivazione all'esodo e/o dei requisiti pensionistici le Parti convengono sin da ora di incontrarsi per l'analisi delle ulteriori possibili soluzioni da percorrere tese alla risoluzione del problema che non adempie alla causa dell'accordo;
13. le Parti si incontreranno in ogni caso entro l'8 ottobre 2021, per valutare l'impatto delle adesioni volontarie e le necessità organizzative conseguenti.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo viene sottoscritto per realizzare le finalità e gli effetti di cui all'art. 8 comma 11 DL 22 marzo 2021, n. 41 convertito con l. 21 maggio 2021, n. 69 quale accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, con diritto al trattamento di cui all'art. 1 del D.Lgs. 4 marzo 2015 n.22.

Letto, confermato e sottoscritto.

per Aon S.p.A.



per FISAC CGIL e per delega FILCAMS CGIL



Allegato A

Spett.le
Aon S.p.A.

Luogo e data _____

Con riferimento a quanto previsto dall'accordo sindacale siglato in data _____ tra la Aon S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali, redatto in conformità a quanto contenuto nell'art. 8 comma 11 DL 22 marzo 2021, n. 41 convertito con l. 21 maggio 2021, n. 69 che prevede il riconoscimento di un incentivo all'esodo ai lavoratori che risolveranno consensualmente il rapporto di lavoro in essere con effetto dal 29 ottobre 2021, ovvero i termini di efficacia della suddetta normativa,

il sottoscritto _____ Codice Fiscale _____, con la sottoscrizione del presente atto

aderisce

formalmente al suddetto accordo collettivo aziendale.

In fede.

Il lavoratore

Il datore di lavoro per ricevuta
